



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 38/ 18	di data 09/04/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SS. MM. E D.LGS. N. 36/2023 ART. 52, COMMA 1, CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa con il quale viene disciplinata la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro ed in quelli con l'utenza ed i privati;

richiamati del medesimo Decreto in particolare:

- gli articoli 46 e 47 che disciplinano le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- l'articolo 71 che, in merito alle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 sopra richiamati, prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio;
- l'articolo 72, comma 2 ai sensi del quale le Amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei predetti controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- gli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. che, tra l'altro, prescrivono la decadenza dai benefici qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione e la conseguente applicazione delle norme penali a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal testo unico;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto Ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi del predetto articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante;

atteso che con deliberazione n. 126 di data 10.6.2002 la Giunta comunale ha approvato il Disciplinary interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, successivamente modificato con deliberazione giunta n. 173 di data 18.06.2012;

visti gli artt. 9 e 10 del sopracitato Disciplinare riguardanti i controlli a campione e le disposizioni organizzative dei Dirigenti a riguardo;

atteso che in particolare l'articolo 10 stabilisce che: "Ogni Dirigente di Servizio, al fine di bilanciare l'esigenza di controllo sulle DSC e DSAN con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa nonché di privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla quantità, tenuto conto anche della rilevanza e del numero delle dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di competenza nonché di altri particolari aspetti, deve con propria determinazione:

- a) fissare la tempistica e le modalità (puntuali o a campione, dirette o indirette) dei controlli per i singoli procedimenti o per categorie omogenee;
- b) stabilire la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione per i singoli procedimenti o per categorie omogenee di procedimenti;
- c) stabilire, eventualmente, nel caso di procedura di gara, di concorsi e di ammissione a graduatorie, in relazione alla quantità dei dati da verificare e al carico di lavoro, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione dei soggetti risultati aggiudicatari o idonei;
- d) stabilire, eventualmente nel caso di procedimenti in cui l'interessato presenta un'istanza contenente più DSC e DSAN, di fare riferimento al numero delle istanze presentate anziché al numero delle dichiarazioni, al fine di determinare la percentuale e le modalità di effettuazione dei controlli a campione";

vista la circolare della Segreteria generale n. 7/2021 prot. n. 307729/2021 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni di legge in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio. Adempimenti operativi";

posto che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere effettuati in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

considerato inoltre che alla situazione del dichiarante che dovesse rendere dichiarazioni mendaci, in quanto all'accertamento della non veridicità, sono collegate due ulteriori rilevanti conseguenze:

- revoca, ossia la restituzione, del beneficio economico o della parte di beneficio eventualmente già erogata sulla base della dichiarazione non veritiera;
- il divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza;

preso atto, in relazione alle attività di competenza dello scrivente Progetto, che il Decreto Legislativo n. 36/2023 specifica nel dettaglio la tipologia di controlli e verifiche che la stazione appaltante deve effettuare nel corso di una procedura di gara, con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

dato atto che l'articolo 52 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "controllo sul possesso dei requisiti", recita che: "1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

posto che anche a livello provinciale il riferimento in tema di verifica dei requisiti è ora costituito dal Decreto Legislativo n. 36/2023, in quanto la Legge Provinciale n. 2/2020, che recava specifica disciplina legata al periodo emergenziale, non è più efficace per le determinazioni

adottate a partire dal 1 luglio 2023 e, inoltre, in sede di adeguamento dell'ordinamento provinciale ai contenuti del D.Lgs. 36/2023, sono stati abrogati gli articoli 19 bis e 22 della Legge Provinciale n. 2/2016, rispettivamente in tema di verifica dei requisiti per i soggetti iscritti al mercato elettronico provinciale e di modalità di verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto;

evidenziato che è stato formulato un quesito all'“Esperto Risponde della Provincia Autonoma di Trento”, in materia di controllo sul possesso dei requisiti negli affidi diretti, che è stato riscontrato con nota assunta al protocollo comunale n. 308692 di data 17 ottobre 2023 il quale, seppur costituendo solo un parere circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, costituisce un autorevole riferimento in quanto è reso da esperti del settore in ambito provinciale;

evidenziato che tale parere ha chiarito aspetti in merito alle tempistiche ed alle modalità di scelta del campione di operatori economici da controllare;

dato atto che il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino ad euro 40.000, può avvenire anche dopo la stipula del contratto e per un campione selezionato di operatori economici, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sopra riportato;

evidenziato che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo è pari o superiore ad euro 40.000 il controllo dei requisiti generali e speciali dichiarati è sempre effettuato nei confronti dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione;

ravvisata la necessità, tenuto conto di quanto sopra illustrato, di approvare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. in considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte con il Decreto Legislativo n. 36/2023 e alla luce delle recenti modifiche normative di cui, tra l'altro, alla Legge Provinciale n. 2/2016;

atteso che costituisce una precisa necessità per l'Amministrazione evitare di aggravare il procedimento di gara, già estremamente complesso;

rilevato che allo stato attuale di evoluzione dei sistemi tecnologici ed informatici è possibile in alcuni casi effettuare le verifiche delle dichiarazioni senza aggravare eccessivamente il procedimento;

ritenuto di prevedere le seguenti modalità di controllo per le procedure di competenza dello scrivente Progetto:

- a) nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000:
 - la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti destinatari della proposta di aggiudicazione sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quelli speciali;
 - i controlli devono essere avviati non appena disposta la proposta di aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima e devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, eventualmente (ove necessario in ragione della tempistica di altre amministrazioni e Strutture dell'Amministrazione comunale per il riscontro) procedendo a solleciti;
- b) negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro:
 - il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 10 per cento (arrotondato per difetto) dei soggetti aggiudicatari, campione che si ritiene adeguatamente rappresentativo alla luce del numero e degli importi medi degli affidamenti di competenza dello scrivente Progetto; ogni mese sarà sottoposto a controllo l'operatore economico cui è stato aggiudicato l'ultimo appalto nel mese precedente, qualora il controllo cadesse su un operatore economico già verificato nei tre mesi precedenti, si sottoporrà a controllo l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto immediatamente precedente. Al 31 dicembre di ogni anno, se il campione di operatori economici sottoposti a controllo sarà maggiore o uguale del 10% dei soggetti risultati

aggiudicatari nel corso dell'anno, nel mese di gennaio non verranno effettuate verifiche. Qualora, al medesimo termine del 31 dicembre, il suddetto campione non raggiunga la percentuale del 10% verranno sottoposti a campione gli affidatari del mese di dicembre partendo dall'aggiudicatario più recente fino al raggiungimento della percentuale fissata;

- i controlli devono essere avviati entro i primi 15 giorni di ogni mese; anche questi controlli devono essere costantemente monitorati secondo quanto appena indicato per la lettera a) del presente punto;

c) i controlli sono effettuati sempre in maniera puntuale ove sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 8 del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati o in altri eventuali casi in cui sia ritenuto opportuno o necessario in ragione del regolare andamento dell'attività dell'Amministrazione, anche in virtù di disciplina di settore specifica;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.04.1997 n. 38 e 16.02.2021 n. 28;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di

contratti pubblici;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 31/2023/05 prot. n. 127681 di data 28/04/2023 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di fissare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture di propria competenza, secondo quanto di seguito esposto:
 - a) nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000:
 - la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti destinatari della proposta di aggiudicazione sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quelli speciali;
 - i controlli devono essere avviati non appena disposta la proposta di aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima e devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, eventualmente (ove necessario in ragione della tempistica di altre amministrazioni e Strutture dell'Amministrazione comunale per il riscontro) procedendo a solleciti;
 - b) negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro:
 - il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 10 per cento (arrotondato per difetto) dei soggetti aggiudicatari, campione che si ritiene adeguatamente rappresentativo alla luce del numero e degli importi medi degli affidamenti di competenza dello scrivente Progetto; ogni mese sarà sottoposto a controllo l'operatore economico cui è stato aggiudicato l'ultimo appalto nel mese precedente, qualora il controllo cadesse su un operatore economico già verificato nei tre mesi precedenti, sarà sottoposto a controllo l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto immediatamente precedente. Al 31 dicembre di ogni anno, se il campione di operatori economici sottoposti a controllo sarà maggiore o uguale del 10% dei soggetti risultati aggiudicatari nel corso dell'anno, nel mese di gennaio non verranno effettuate verifiche. Qualora, al medesimo termine del 31 dicembre, il suddetto campione non raggiunga la percentuale del 10% verranno sottoposti a campione gli affidatari del mese di dicembre partendo dall'aggiudicatario più recente fino al raggiungimento della percentuale fissata;
 - i controlli devono essere avviati entro i primi 15 giorni di ogni mese; anche questi controlli devono essere costantemente monitorati secondo quanto appena indicato per la lettera a) del presente punto;
 - c) i controlli sono effettuati sempre in maniera puntuale ove sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 8 del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati o in altri eventuali casi in cui sia ritenuto opportuno o necessario in ragione del regolare andamento dell'attività dell'Amministrazione, anche in virtù di disciplina di settore specifica;
2. di dare atto che quanto indicato al precedente punto 1 fa riferimento al numero delle istanze presentate anche se contenenti più dichiarazioni come previsto dal Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni

- sostitutive di atti di notorietà;
3. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di ulteriore modifica del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
Fabrizio Paternoster

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 09/04/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 38/ 18	di data 09/04/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SS. MM. E D.LGS. N. 36/2023 ART. 52, COMMA 1, CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 15 aprile 2024